Allegato "B"
all'atto
rep. n. 7037
racc. n. 5483

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Angelo Cesareo" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2. Salva la disposizione transitoria di cui al successivo art. 1.4, la Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Salva la disposizione transitoria di cui al successivo art. 1.4, la Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 Nei termini di legge, la "Fondazione Angelo Cesareo" depositerà la documentazione necessaria per l'ottenimento della qualifica di Ente Filantropico, ai sensi della normativa in vigore. Pertanto, le norme del presente statuto dettate in materia di Ente Filantropico avranno efficacia a far data dall'ottenimento da parte della Fondazione della qualifica di Ente Filantropico; fino a detta data la Fondazione sarà regolata dalle norme del presente statuto applicabili a detto istituto e dalle norme di legge in materia di fondazioni.

A seguito dell'ottenimento della qualifica di "Ente Filantropico", i riferimenti alla Fondazione contenuti nel presente statuto si intenderanno alla "Fondazione Angelo Cesareo Ente Filantropico".

A seguito dell'ottenimento della qualifica di "Ente Filantropico", la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Angelo Cesareo Ente Filantropico".

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Ruvo di Puglia alla via Francesco Paolo Sparapano n. 9.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ARTICOLO 3 - SCOPO

3.1 La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme costituzionali in materia, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, promuovendo, in particolare il miglioramento della qualità della

vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio di propria operatività. Tutte le attività della Fondazione saranno dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed in particolare, a soggetti a rischio di dipendenze da sostanze psicotrope, tabagismo, endopatia, alcolismo, a soggetti appartenenti alle categorie emarginate per la povertà e l'abbandono, agli stranieri privi di mezzi, ai profughi provenienti da situazioni di grande miseria, conflitti bellici e ai clandestini che chiedono accoglienza nonchè agli anziani in abbandono, ai minori privi di sostegno familiare, alle donne in situazioni disagiate, a soggetti che versano in situazioni di fragilità emotivo-affettive.

3.2 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, numero 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- riqualificazioni di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscali alla criminalità organizzata.

In via esemplificativa e non esaustiva la Fondazione intende operare nei seguenti settori:

a) promuovere e coordinare iniziative ed eventi culturali, scientifici ed artistici che facciano anche dei siti storico-artistici la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'area mediterranea;

b) gestire - in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza - i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

A tal fine la Fondazione si impegna ad operare secondo le linee di seguito indicate:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio culturale ed artistico la cui fruibilità sia permanentemente estesa al più ampio territorio per interventi formativi, sociali e cul-

turali;
b) promuovere la raccolta di fondi, di donazioni e di lasciti da utilizzare per la realizzazione di borse di studio, di progetti e di iniziative di cui alle suindicate finalità;
c) promuovere laboratori itineranti sul territorio, stage e laboratori anche di produzione artigianale e culturale;
d) collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;
e) promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento.
4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, di partenariato (anche a livello nazionale ed internazionale) trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente ed indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e promozione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world

wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
l) tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, le cose di interesse storico - artistico (di cui alla Legge primo giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409) situati nell'area di propria operatività, ed in particolare, i beni di interesse sociale, storico ed artistico di seguito indicati:
in territori di Ruvo di Puglia:
- Convento dei Cappuccini XVII secolo
- le edicole votive urbane ed extraurbane
- le grotte ed i rifugi legati alla frequentazione umana in epoca storica e preistorica;
- il tracciato del Regio Tratturello;
- il tracciato principale dell'Acquedotto Pugliese ed in particolare il Ponte - Galleria Monumentale;
- le case cantoniere disabitate;
- le torri di avvistamento (Torre dei Guardiani di Iazzo Rosso e Torre di Lama Pagliara);
- La Grotta del Brigante;
- Lama Ferratella con la relativa grande Piscina;
- Masseria Coppa e Masseria Fazzadio;
- Cappelle gentilizie di interesse storico del Cimitero di Ruvo di Puglia;
- giardino settecentesco Palazzo Jatta;
- Collezioni d'epoca della famiglia Jatta/Incarnati;
- Libreria Privata Jatta;
- Forno storico Masino;
- Saperi e archivio erbario per uso farmaceutico - Farmacia Caputi;
città di Matera:
- Archivio video-fotografico documentale: Associazione "Pasolini" di Notarangelo (Matera)".
m) promuovere lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, corsi di formazione, laboratori, seminari, pubblicazioni, e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
n) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione e delle "fragilità", offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purchè nei limiti delle proprie finalità statuarie.
Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile,di lavoratori dipendenti e di volontari.

ARTICOLO 6 - DURATA

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE, PRINCIPI DI GESTIONE

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO INIZIALE

7.1 Il patrimonio della Fondazione è di euro 159.580,00 (centocinquantanovemilacinquecentottanta e zero cent).

ARTICOLO 8 - ENTRATE

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 9 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal oggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, dimi-

nuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ARTICOLO 10 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso di diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra viti né a causa di morte.

ARTICOLO 11 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ARTICOLO 12 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Ap-

plicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ARTICOLO 12-BIS - PRINCIPI DI GESTIONE

Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:
a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo i principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio Direttivo adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;
b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del C.T.S. e, in ogni caso si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi ed attività della Fondazione;
c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività della Fondazione; le erogazioni avvengono sia in denaro sia con la messa a disposizione, nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente, di beni o servizi.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ARTICOLO 14 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. C.C.

TITOLO III - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 15 - ORGANI

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

(d'ora inanzi, il "Vice Presidente");
c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
d) il Tesoriere;
e) l'Organo di Controllo;
f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal consiglio Direttivo);
g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
h) il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

SEZIONE I - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.
16.2 Al Consiglio Direttivo compete di:
a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
g) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale entro il 30 aprile di ogni anno;
h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di sua competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.
16.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
16.4 Il Consiglio Direttivo, ove lo ritena opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 17 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
17.2 Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i tre fondatori. Gli altri due membri sono scelti dai fondatori tra persone fisiche di specchiata condotta che siano in possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità.
17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio:
a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione o coloro che abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
c) i membri di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Magistratura ordinaria;
d) coloro che ricoprano la carica di Consigliere Regionale ovvero siano componenti delle giunte regionali o comunali o amministratori di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione.
I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine delle Fondazione;
c) il sopravvenire di alcuna delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza (indicate al superiore capoverso) non rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.
L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo; contro tale decisione è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 18 - GRATUITA' DELL'INCARICO

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 19 - DURATA DELLA CARICA

19.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.
19.2 Ove per qualsiasi causa uno o due fondatori cessino dalla carica di membro del Consiglio Direttivo (a titolo esemplificativo, per decesso, dimissioni o revoca) i fondatori o il fondatore rimasti in carica provvedono alla sua/loro

sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della cessazione, scegliendo i nuovi membri del Consiglio Direttivo tra i parenti entro il sesto grado di Angelo Cesareo (nato a Corato il 14 dicembre 1995) in memoria del quale è costituita la Fondazione.
Ove per qualsiasi causa tutti i fondatori cessino contestualmente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo (a titolo esemplificativo, per decesso, dimissioni o revoca), gli altri due membri del Consiglio Direttivo provvedono alla loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della cessazione, scegliendo i nuovi membri del Consiglio Direttivo tra i parenti entro il sesto grado di Angelo Cesareo (nato a Corato il 14 dicembre 1995) in memoria del quale è costituita la Fondazione.
Ove per qualsiasi causa uno o due membri del Consiglio Direttivo non fondatori cessino dalla carica di membro del Consiglio Direttivo (a titolo esemplificativo, per decesso, dimissioni o revoca) i fondatori o il fondatore rimasti in carica (ovvero coloro che, ai sensi dei precedenti capoversi siano stati nominati in loro sostituzione) provvedono alla sua/loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della cessazione, scegliendo i nuovi membri del Consiglio Direttivo tra persone fisiche di specchiata condotta che siano in possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità.
Resta fermo che la cessazione di alcuno dei membri del Consiglio Direttivo ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito (salvo che a detta "prorogatio" ostino specifiche cause di cessazione dalla carica, quale, a titolo esemplificativo, il decesso del membro del Consiglio Direttivo).
In tutti i casi in cui non si possa (ed, in particolare, per contestuale cessazione della carica di tutti i membri del Consiglio Direttivo) o non si voglia procedere alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo cessati dalla carica con le modalità indicate nei precedenti capoversi, provvede l'autorità governativa d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse.
19.3 I Consiglieri sono rieleggibili

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito

almeno tre giorni prima.
20.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
21.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
21.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.
21.4 Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti che comprenda, comunque, il voto favorevole del Presidente.
21.5 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
21.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
21.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
21.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
21.9 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
21.10 Il Consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constare e proclamare i risultati della votazione,
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza,
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dell'art. 28, CTS.

ARTICOLO 23 - COMITATO ESECUTIVO

23.1 Il Comitato Esecutio è composto dal Presidente e da altri
Consiglieri.
23.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.
23.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

ARTICOLO 23 BIS- COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo, promuove e coordina le attività scientifiche e di ricerca della Fondazione.
In particolare:
a) propone al Consiglio Direttivo le attività di ricerca e le iniziative culturali;
b) cura le pubblicazioni della Fondazione.
E' convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne presiede le adunanze.
Dura in carica 5 (cinque) anni; i suoi membri sono rieleggibili.

SEZIONE II - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

ARTICOLO 24 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

24.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio direttivo.
24.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
24.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
24.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. il solo fatto dell'agire del vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 25 - SEGRETARIO

15.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.
25.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla Normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
25.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 26 - TESORIERE

26.1 Il Tesoriere.
a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 27 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

27.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
27.2 Nel caso di Organo di Controllo, non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle se-

guenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi deve appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 28 - INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

28.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 29 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

29.1 L'Organo di Controllo dura in carica per cinque eserci-

zi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

ARTICOLO 30 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

30.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7 Il Collegio dei Controlli è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

30.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
30.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
30.11 Non sono ammessi né il voto per delega nè il voto per corrispondenza.
30.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In taso caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio dlele presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 31 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

31.1 Fermo restando quanto previsto dal superiore art. 13 e dalla normativa applicabile (art. 8 comma 2 e 3 CTS), il compenso dei membri dell'organo di controllo è determinato in misura corrispondente al tariffario previsto dall'ordine professionale di appartenenza.

ARTICOLO 32 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

32.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 33 - RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

33.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 34 - ESERCIZI

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base

di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 35 - BILANCIO D'ESERCIZIO

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 36 - BILANCIO SOCIALE

36.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 37 - SCRITTURE CONTABILI

37.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 38 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

38.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:
a) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
38.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.
38.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.
38.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.
38.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO V - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 39 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

39.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
Firmato: Nicola Cesareo - Cesareo Vincenzo - Cesareo Rosanna - Serafina Cantatore - Claudio Sarzotti - Giuseppe Ausilio Di Terlizzi - Francesco Cagnetta Notaio (L.S.).